

Spett.le Sig. Moreno Marsetti
SINDACO
Comune di MALO (VI)
Via San Bernardino, 19
PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Richiesta di riscontro in merito all'istruttoria che ha portato alla formazione del Provvedimento Conclusivo n. 19/AU/010 del 18/12/2019 del Procedimento Unico, in variante ai sensi art 4 L.R. 55/2012.
Deroga alla fascia di rispetto di cui all'art. 41 comma 1, lettera g), punto 2 della L.R. n. 11/04 (fascia di profondità di almeno m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili).

Egregio Sig. Sindaco,

il sottoscritto Fanin Andrea, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Fanin S.p.A., trasmette la presente per sottoporre alla Vs. attenzione la richiesta in oggetto.

La questione è della massima priorità in quanto relativa al progetto di ampliamento dell'attività produttiva della ditta Natcor S.R.L., con riferimento all'immobile sito in Via Fondo Muri n. 43, individuato al Catasto al Foglio 30 mappali 1220, 1225, 1227, 77 sub. 3, 707, 708.

A seguito della domanda presentata in data 31/10/2018 (acquisita con protocollo n. 0235413 del 31/10/2018) e delle successive integrazioni, il Comune di Malo ha rilasciato al proponente (ditta NATCOR SRL) il Provvedimento Conclusivo n. 19/AU/010 del 18/12/2019 del Procedimento Unico concernente i seguenti atti di assenso:

- ✓ TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO in variante ai sensi art 4 L.R. 55/2012.
- ✓ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi art. 146 del D. L.vo 22/01/2004, n. 42)
- ✓ AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE ed apposizione della relativa segnaletica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 285/92 e art. 120 D.P.R. 495/92

Per il rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico Ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012 è stata condotta un'istruttoria dallo Sportello Unico e dagli altri uffici e Amministrazioni competenti interessati dagli endoprocedimenti richiesti, che ha portato agli esiti istruttori e/o atti di assenso richiamati nel Provvedimento Unico stesso.

In data 20/05/2019 la Conferenza di Servizi riunitasi in seduta decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 della L.241/90 e s.m.i. ha approvato l'intervento proposto nei limiti e con le prescrizioni espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, richiamati nello stesso Provvedimento.

Con deliberazione di CC n. 50 del 26/11/2019 è stato espresso parere favorevole alla variante secondo quanto ammesso dall'art. 4 della legge regionale n. 55/2012 (interventi di edilizia produttiva realizzabili in variante allo strumento urbanistico generale).

Infine in data 10/12/2019 è stata sottoscritta la convenzione n. 6397 di rep. dott. Livio Bertoia, Segretario del Comune di Malo – come previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 55/2012.

La ditta, con documentazione agli atti della Provincia di Vicenza prot n.15632 del 14/04/2020 si è inoltre attivata per una modifica all'attività con una procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/06,dell'art.11 della LR 4/2026 e della 568/2018 chiedendo oltre al rilascio del provvedimento VIA, il rilascio di ogni altra autorizzazione, parere etc necessari per l'intervento e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del titolo III bis del D.lgs 152/06 e smi.

A seguito di tale istanza la Provincia di Vicenza ha trasmesso una richiesta di integrazioni, necessarie per poter finalizzare in modo positivo la procedura di cui sopra. Tra i punti ai quali è opportuno fornire chiarimenti si riporta integralmente anche il presente:

- "Zone di tutela – Corsi d'acqua".

In relazione all'art.20 delle N.T.A. del PAT (Idrografia – zone di tutela e fasce di rispetto) necessità di un chiarimento, in quanto il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico previsto nel comma 8 e citato nel S.I.A. si riferisce agli interventi previsti nel 7° comma lett. a), b) e c) e non a quelli indicate nel comma 6, nuove costruzioni, che non sarebbero ammesse. (tale chiarimento risulta necessario anche in relazione a quanto previsto dal P.I. del Comune di Malo e dal P.A.T. del Comune di Isola Vicentina).

L'art. 31 (Zone di tutela) delle N.T.A. del P.A.T. prevede, al comma 3:

"3. Per le zone di tutela, di cui al co. 1 del presente articolo, in sede di P.I. si dovranno seguire le specifiche tecniche volte a garantire la tutela e conservazioni di queste porzioni di territorio in applicazione delle direttive e prescrizioni di cui agli articoli 29 e 30 (compatibilità geologica e dissesto idrogeologico), 20 (corsi d'acqua), ..."

Rientrando i "corsi d'acqua, nonché le aree ad essi adiacenti" nelle zone di tutela di cui al co. 1 dell'art. 31, il P.A.T. demanda il compito di attuare le prescrizioni di cui all'art. 20 (corsi d'acqua) al P.I..

L'art. 20 (Idrografia – zone di tutela e fasce di rispetto) del P.A.T. prevede, al comma 2, lettera a):

"2. Il P.A.T., fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs. n. 42/2004, individua:

a) le zone di tutela ai sensi della lettera g) articolo 41 L.R. n. 11/04; ..."



Zone di tutela



Corsi d'acqua

b0303011_Tutela (TipoTut=02)

Art. 31



Fascia di profondità 100m (art. 41 L.R. 11/04)

b0303011_Tutela (TipoTut=09)

Art. 31



Aree non idonee

b0301011_CompatGeologica (TipoComp=03)

Art. 29

L'art. 41 della L.R. n. 11/04 stabilisce al comma 1, lettera g), punto 2):

“1. Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (P.A.T.) individua e disciplina sono:


g) una fascia di profondità di almeno: ...

2) m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili; ...”

Pertanto il P.A.T. conferma che vi è una zona di tutela corrispondente ad una fascia di profondità di almeno m 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili, come evidenziato nell'estratto della Carta delle Fragilità del P.A.T., di seguito riproposto.

Si evidenzia che la quasi totalità degli stabilimenti esistenti ricadono all'interno della fascia di profondità di 100 m dal Torrente Giara. L'intervento edilizio presentato progettualmente nella premessa iniziale prevede, tra le altre cose, la demolizione di alcuni capannoni esistenti con conseguente ricostruzione di un nuovo capannone ampliato rispetto alle superfici relative allo stato di fatto, da utilizzarsi quale deposito. Si prevede inoltre di arretrare il nuovo capannone rispetto al Torrente Giara, in modo che il sedime delle nuove strutture siano completamente all'esterno dell'area classificata come “non idonea”, corrispondente in sostanza al vincolo di rispetto idraulico di 10 metri stabilito dal R.D. 523/1904.

Un estratto dell'intervento in progetto viene riproposto di seguito.



Pur essendo chiaramente migliorativo l'intervento dal punto di vista della salvaguardia delle distanze di rispetto idraulico, ciononostante la nuova costruzione rientra all'interno della zona di tutela di profondità di m 100 dall'unghia esterna dell'argine del Torrente Giara.

L'art. 20 (Idrografia – zone di tutela e fasce di rispetto) del P.A.T. prevede, al comma 7, lettera a):

“7. All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'articolo 3, co. 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001; ...”*

Mentre il comma 8 dello stesso art. 20 prevede:

“8. Gli interventi edilizi di cui al precedente co. 7, lett. a), b) e c) potranno essere autorizzati:

- a) purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto;*
- b) previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza. ... ”*

Pur non comportando l'avanzamento dell'edificio verso il fronte di rispetto e pur avendo acquisito il necessario nulla osta da parte dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, dalla riunione avvenuta in data 15/10/2020 citata in premessa, è emerso che l'intervento proposto non rientrerebbe tra le lettere a), b), c) del D.P.R. 380/2001.

A parere del proponente l'istruttoria che ha portato alla formazione del Provvedimento Conclusivo n. 19/AU/010 del 18/12/2019 del Procedimento Unico, in variante ai sensi art 4 L.R. 55/2012, ha necessariamente preso in considerazione tutti gli aspetti urbanistici nell'area oggetto di intervento, pur non esplicitati singolarmente. Pertanto si ritiene che il Provvedimento rilasciato deroghi anche alla fascia di rispetto di cui all'art. 41 comma 1, lettera g), punto 2 della L.R. n. 11/04 (fascia di profondità di almeno m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili).

Si richiede pertanto al Sindaco di dare formale riscontro in merito alla interpretazione data dal proponente dell'intervento.

Malo, 29 ottobre 2020

ANDREA FANIN

ING. CLAUDIO FACCIO